

**Regolamento della manifestazione socio culturale commerciale**  
**“Mercatino in Corte Coppedè”**  
**2021 – Via Tagliamento, 6 • Roma**

**1. Ambito di applicazione.**

1. Il presente atto prevede le condizioni e clausole che regolano la manifestazione socio culturale commerciale “Mercatino in Corte Coppedè” 2021 – Via Tagliamento, 6 • Roma (di seguito, “manifestazione”).

**TITOLO I**

Tempo e luogo della manifestazione

**2. Tempo della manifestazione.**

1. La manifestazione si svolge ogni sabato e domenica, ore 9:00-19:00 secondo il calendario di cui in allegato (allegato I).

**3. Luogo della manifestazione.**

1. La manifestazione si svolge all'interno del cortile della Chiesa Nazionale Argentina di Santa Maria Addolorata in Via Tagliamento, 6 – 00198 Roma (RM), come da planimetria allegata (allegato II).

**TITOLO II**

Finalità della manifestazione

**4. Generalità.**

1. La manifestazione promuove lo sviluppo del territorio nel campo sociale, culturale e commerciale e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

**TITOLO III**

Soggetti e oggetti della manifestazione

**5. Soggetti della manifestazione.**

1. I soggetti della manifestazione sono l'organizzatore e gli espositori.

2. L'*organizzatore* è Cronos International s.r.l.

3. Gli *espositori* sono i partecipanti alla manifestazione, commercianti titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche per le merci dello specifico settore e non commercianti, in grado di promuovere e favorire il perseguimento della finalità della manifestazione.

**6. Oggetti della manifestazione.**

1. Gli oggetti della manifestazione sono l'antiquariato, il modernariato, il vintage, l'artigianato, gli articoli tipici della produzione Made in Italy, le opere del proprio ingegno, i prodotti alimentari tipici, e le ulteriori tipologie di prodotti.

2. Per “*antiquariato*” si intendono gli oggetti vecchi di almeno 50 anni, facendo riferimento alla data di costruzione dell'oggetto e non all'età del materiale usato.

3. Per “*modernariato*” si intendono gli oggetti che non sono più in produzione da almeno 25 anni.

4. Per “*vintage*” si intendono oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda o di grandi marche anteriori agli ultimi venticinque anni; sono esclusi prodotti seriali dell'abbigliamento e di semilavorato in tessuto e stoffa dell'ultima generazione. Sono ammessi prodotti di vintage realizzati con attrezzature informatiche e tecnologiche precedentemente agli ultimi venticinque anni.

5. Per “*artigianato e articoli tipici della produzione Made in Italy*” si intendono lavori ideati da singoli o piccoli gruppi di persone e prodotti da singoli artigiani o da piccole realtà locali.

6. Per “*opere del proprio ingegno*” si intendono gli oggetti frutto della propria creatività che si connotano per spiccate caratteristiche estetiche e che possano essere anche classificabili come opere d'arte o come oggetti di artigianato.

7. I “*prodotti alimentari tipici sono i cibi e le bevande*”, la cui somministrazione sia specificamente autorizzata, rappresentativi delle tradizioni enogastronomiche italiane, preferibilmente prodotti biologici provenienti dal mercato di zona, in modo da promuovere lo sviluppo agricolo di tipo ambientale.

8. Le “*ulteriori tipologie di prodotti*” sono tutte le altre categorie merceologiche che, nel rispetto dello spirito e della natura della manifestazione, possano favorirne il raggiungimento dello scopo.

L'organizzazione si riserva di stabilire a suo insindacabile giudizio il numero di presenze sul mercato per tipologia di prodotto.

## TITOLO IV

### Adesione alla manifestazione

#### **7. Generalità.**

1. L'adesione alla manifestazione si verifica con la proposta di partecipazione, perfezionata con il pagamento del corrispettivo, e con l'accettazione della proposta, conclusa con l'assegnazione del posteggio.

#### **8. Proposta di partecipazione e pagamento del corrispettivo.**

1. La proposta di partecipazione avviene tramite il modello allegato al presente documento, debitamente compilato e sottoscritto, per quanto di sua competenza, dal privato espositore, o dal titolare dell'azienda espositrice o dal suo legale rappresentante, corredato degli allegati ivi richiesti e notificato all'organizzatore (allegato III).

2. È possibile opzionare il posteggio soltanto con il versamento di un acconto.

3. Tale contratto dal momento della sua presentazione è irrevocabile e vincolante per il presentatore.

4. La proposta di partecipazione si perfeziona con il pagamento del corrispettivo [...], anticipatamente rispetto allo svolgimento del mercato.

#### **9. Accettazione della proposta e assegnazione del posteggio.**

1. L'accettazione della proposta avviene tramite il modello allegato al presente documento, debitamente compilato e sottoscritto, per quanto di sua competenza, dall'organizzatore e notificato al titolare dell'azienda espositrice o al suo legale rappresentante (allegato III).

2. L'accettazione della proposta si conclude con l'assegnazione del posteggio, effettuata insindacabilmente dall'organizzatore, in considerazione dei seguenti criteri:

- a) indicazioni espresse dal richiedente;
- b) ordine cronologico delle proposte di partecipazione;
- c) natura dell'attività esercitata e condizioni personali e sociali di ciascun espositore;
- d) eventuale suddivisione dell'area per settori;
- e) interesse generale della manifestazione.

3. L'organizzatore può modificare, in qualsiasi momento, la prima assegnazione del posteggio, se le circostanze lo richiedono nell'interesse generale della manifestazione.

## TITOLO V

### Contenuto della manifestazione

#### CAPO I

##### Posizione dell'organizzatore

#### **10. Organizzazione della manifestazione.**

1. L'organizzatore si fa carico dell'onere e delle spese di organizzazione della manifestazione (permessi, servizi, personale, ufficio ed ordinamento).

2. La manifestazione è autorizzata con atto della pubblica amministrazione.

3. L'organizzatore eroga agli espositori e al pubblico, durante la manifestazione, le seguenti prestazioni:

- a) promozione generale della manifestazione;
- b) in determinate occasioni, intrattenimento del pubblico (eventi o spettacoli sociali, scientifici, artistici o letterari);
- c) fornitura di energia elettrica fino a 200 W;
- d) servizio d'ordine e d'assistenza e sorveglianza e pulizia generale dell'area espositiva [...].

#### **11. Consegna del posteggio.**

1. L'organizzatore consegna all'espositore il posteggio all'arrivo in buono stato di manutenzione.

#### **12. Mantenimento del posteggio in buono stato.**

1. L'organizzatore mantiene il posteggio in stato da servire all'uso convenuto (manutenzione straordinaria).

#### **13. Garanzia del pacifico godimento del posteggio.**

1. L'organizzatore garantisce il pacifico godimento del posteggio durante la manifestazione (per quanto di competenza).

#### **14. Forza maggiore, rinvio, riduzione o soppressione della manifestazione.**

1. La manifestazione avrà luogo anche in caso di maltempo.

2. Qualora, per motivi contingibili ed urgenti inerenti l'interesse pubblico, la sicurezza pubblica, la sanità e l'igiene pubblica, non sia possibile utilizzare in tutto o in parte le aree individuate come sopra indicato, l'organizzatore ha la facoltà insindacabile di apportare variazioni all'assetto, alle date ed agli orari di svolgimento della manifestazione, senza che l'espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e sollevarsi dagli impegni assunti, al fine di consentire ai titolari dei posteggi di svolgere la propria attività espositiva.

#### **15. Sanzioni disciplinari.**

1. L'inadempimento alle norme del presente documento può comportare la chiusura del posteggio e/o l'allontanamento dalla manifestazione.

CAPO II

Posizione dell'espositore

**16. Normativa applicabile.**

1. La partecipazione alla manifestazione è disciplinata dal presente regolamento nonché dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in quanto applicabili, specialmente per motivi di salute e di sicurezza sul lavoro, per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali.

**17. Circolazione delle persone e delle merci nell'area espositiva e allestimento e disallestimento del posteggio.**

1. La circolazione delle persone e delle merci nell'area espositiva e l'allestimento e il disallestimento del posteggio avvengono nei soli casi e modi previsti dal presente regolamento e dalla legge, in modo da garantire le necessarie condizioni di sicurezza per l'incolumità dei loro fruitori.

2. I posteggi non occupati entro l'orario appositamente stabilito dal calendario (allegato I) saranno considerati disponibili e assegnati in spunta ad altro richiedente ed il titolare non avrà più diritto all'occupazione del posteggio medesimo dopo l'orario suindicato.

**18. Utilizzo del posteggio.**

1. L'espositore si serve del posteggio con diligenza per l'uso convenuto o necessario, nel rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento e dalla legge, con particolare riguardo agli orari di ingresso e di uscita e agli spazi determinati dall'organizzatore.

2. L'espositore esercita direttamente e solamente in suo nome l'uso del posteggio.

3. L'espositore utilizza il posteggio unicamente per l'uso previsto, previa acquisizione di anche tutte le altre autorizzazioni, pareri o assensi eventualmente previsti dalla normativa vigente per la specifica conduzione del bene stesso.

4. L'espositore non pone in essere alcun uso od attività in contrasto con l'uso esclusivo del posteggio convenuto.

**19. Manutenzione ordinaria e pulizia del posteggio.**

1. L'espositore provvede alla manutenzione ordinaria e alla pulizia del posteggio.

**20. Restituzione del posteggio.**

1. L'espositore restituisce all'organizzatore il posteggio alla partenza nello stato medesimo in cui l'ha ricevuto.

2. Le spese di rimessione in pristino dello stato del posteggio sono a carico degli espositori.

**21. Deterioramento del posteggio.**

1. L'espositore risponde del deterioramento del posteggio e delle strutture espositive che avviene nel corso della manifestazione, anche se derivante da incendio, qualora non provi che sia accaduto per causa a lui non imputabile.

2. È pure responsabile del deterioramento cagionato da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso del posteggio e delle strutture espositive.

**22. Esercizio dell'attività commerciale.**

1. Durante la manifestazione è consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna immediata al pubblico.

2. L'espositore si impegna a non esporre prodotti diversi da quelli indicati nella proposta di partecipazione e a dare al pubblico informazioni corrette circa la provenienza e la composizione dei prodotti.

3. In questo caso, è fatto obbligo agli espositori di adeguarsi alla normativa vigente, specialmente in tema di certificazione fiscale delle operazioni.

**23. Somministrazione di bevande ed alimenti.**

1. Per la somministrazione di bevande ed alimenti l'espositore è tenuto a svolgere l'attività nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e a richiedere le necessarie autorizzazioni.

**24. Buona condotta durante la manifestazione.**

1. L'espositore, durante la manifestazione, si comporta secondo le regole della correttezza, buona fede, lealtà e trasparenza, nei confronti degli altri espositori e del pubblico.

2. L'espositore, durante la manifestazione, non nuoce o reca molestia ad altri, impedisce le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal proprio posteggio, se superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi e non genera alcuna turbativa o intralcio di sorta allo svolgimento della manifestazione.

**25. Tutela dell'ambiente.**

1. L'espositore, per sé e per i suoi collaboratori, si obbliga, a pena di allontanamento e di esclusione dalla manifestazione:

a) al rispetto assoluto della quiete dei residenti e della viabilità circostante;

b) ad osservare rigorosamente ed a non porre in essere alcun uso od attività in contrasto con le vigenti disposizioni legislative, regolamentari, ed amministrative in materia urbanistica, paesaggistica, ambientale, di igiene e sicurezza pubblica, o di intralcio al regolare svolgimento della manifestazione;

c) pone le necessarie cautele a salvaguardia del libero esercizio degli usi ed attività che si esplicano nelle aree limitrofe;

d) al puntuale rispetto del divieto assoluto di gettare su suolo pubblico rifiuti di qualsiasi genere provenienti dal posteggio;

e) a non alterare in modo assoluto il posteggio né in qualunque maniera lo stato, la forma, le dimensioni, la consistenza e la convenienza all'uso, cui sono destinati i luoghi, i manufatti e qualunque opera.

**26. Manleva.**

1. L'espositore si obbliga incondizionatamente a manlevare e tenere indenne l'organizzatore da qualsiasi responsabilità civile o penale anche verso terzi, in ordine a danni a persone e cose che dovessero verificarsi in dipendenza dell'utilizzo del posteggio, anche se dovuti ad eventi a lui non imputabili.

**27. Interventi, materiali e impianti.**

1. Gli interventi di qualsiasi natura sul posteggio e/o l'utilizzo di materiali e attrezzature, nonché l'installazione di impianti tecnologici, fermo restando il rispetto della normativa vigente, devono preferibilmente essere orientati all'eco-sostenibilità.

2. L'espositore utilizza solo coperture di colore bianco.

**28. Fornitura di energia elettrica.**

1. L'espositore utilizza l'impianto elettrico a norma CEE solo con lampade a basso consumo per un max di 200 W.

2. L'espositore può aumentare il proprio fabbisogno di corrente mettendo un generatore ausiliario silenziato.

**29. Raccolta dei rifiuti.**

1. L'espositore raccoglie i rifiuti provenienti dal posteggio e a non lasciarli nell'area della manifestazione.

**30. Rinuncia.**

1. La mancata partecipazione non dà diritto al rimborso di quanto versato;

2. La partecipazione alla manifestazione per un periodo inferiore rispetto a quello programmato non è prevista.

**31. Consenso trattamento dati personali ai sensi del T.U.E.L. 30 giugno 2003 n° 196.**

1. I dati forniti dall'espositore tramite la domanda di partecipazione e quelli forniti dall'organizzatore tramite il presente regolamento saranno trattati ai sensi del T.U.E.L. 30 giugno 2003 n° 196.

2. Sottoscrivendo il contratto (allegato III) l'espositore autorizza l'organizzatore a utilizzare i dati forniti per operazioni amministrative (fatturazioni), statistiche (in forma anonima), promozionali (informazioni per il pubblico e la stampa).

**TITOLO VI**

Documenti della manifestazione

**32. Atti allegati al presente regolamento.**

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento i seguenti atti:

a) calendario (allegato I);

b) planimetria (allegato II);

c) modulo-richiesta di partecipazione (allegato III).

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_

Con validità delle firme fino al 31 Dicembre 2021

Firma dell'espositore per conoscenza ed accettazione, \_\_\_\_\_

D.I. : \_\_\_\_\_

e per conoscenza ed accettazione specifica delle clausole 5, 6, 8, 9, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28 e 30

\_\_\_\_\_

Firma dell'organizzatore per conoscenza ed accettazione, \_\_\_\_\_

D.I. : \_\_\_\_\_

**CRONOS INTERNATIONAL S.R.L.**  
**ALLEGATO I**

**CALENDARIO**


**1. Calendario delle manifestazioni.**

<b>Manifestazioni</b>
Ogni sabato e domenica del mese

**2. Calendario delle attività.**

<b>Attività</b>	<b>Date</b>	<b>Orari</b>
<i>Arrivo: entrata/uscita dei mezzi e carico-scarico delle merci</i>	Sabato Domenica	06,30-08,00
<i>Allestimento dei posteggi</i>		08,00-09,00
<i>Apertura al pubblico</i>		09,00
<i>Chiusura al pubblico</i>		19,00
<i>Disallestimento dei posteggi</i>		19,00-20,00

ALLEGATO II  
PLANIMETRIA



Dati cartografici ©2019 Google 5 m